

Istanza di riesame in autotutela

La PA non è tenuta a rispondere

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, sentenza n. 940 del 9 novembre 2021

Il TAR Brescia ricorda che è principio generalmente riconosciuto quello secondo cui la richiesta di riesame di un provvedimento non ingenera alcun obbligo di provvedere in ordine alla stessa in capo all'ente destinatario, con la conseguenza che non può configurarsi nessun obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi.

Tale principio è stato riaffermato anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3277/2020, nella quale si legge che *“deve escludersi la sussistenza di un dovere generalizzato dell'amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la richiesta avanzata dai privati nei confronti dell'amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela è da considerarsi “una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all'amministrazione alcun obbligo di provvedere”* (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 2774 del 2012, e 767 del 2013). Invero, come noto *“i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto, valutazione della quale essa sola è titolare”* (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1469 del 2010 e n. 4362 del 2008).

Acclarato che non v'è un dovere generalizzato di provvedere sulle istanze di autotutela, si osserva tuttavia che ciò non equivale a dire che è sempre legittimo il “non provvedere”, e che in ogni caso, pur senza obbligo di rideterminarsi secondo l'istanza ricevuta, la p.a. deve pur sempre soppesare, rispetto ad un provvedimento assunto, i profili di illegittimità manifesti e/o documentati che le venissero sottoposti. Il tutto peraltro avuto riguardo al possibile contenzioso con il privato istante che avesse un interesse legittimo rispetto alle conseguenze portate da un dato provvedimento.

Il testo della sentenza è consultabile su: www.giustizia-amministrativa.it